

SCUOLA MATERNA DI MALNATE

STATUTO FONDAZIONE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. La "Scuola Materna di Malnate" istituita dal Consiglio Comunale di Malnate con propria deliberazione del 1° febbraio 1891 come "Asilo Infantile Umberto I°" ed eretta in Ente Morale con regio Decreto del 17 settembre 1891, per gli effetti e ai sensi della Legge Regionale n° 1/2003 della Regione Lombardia, assume la forma giuridica di Fondazione, persona giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 14-35 del Codice Civile.

La Scuola Materna di Malnate aggiunge alla propria denominazione la dizione "già Umberto 1°".

Art. 2. La Fondazione "Scuola Materna di Malnate, già Umberto 1°" non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale nei confronti dei bambini e delle bambine in età prescolare. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3. La fondazione dispone di una sede propria costruita, appositamente, negli anni 1927-29, per volontà e con il contributo dei cittadini malnatesi, sita in Malnate, via 1° Maggio 2.

La Fondazione può provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie.

Finalità e attività'

Art. 4. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) educazione civile e morale dei bambini e bambine ospiti. Essa orienta la propria attività alla formazione integrale della loro personalità, in una visione armonica dell'uomo, del mondo e della vita;
- b) aggregazione dei cittadini sui problemi dei bambini e delle bambine, dell'infanzia e su temi educativi.

- c) promozione e/o collaborazione a forme partecipative di intervento socio-educativo a favore dell'infanzia, anche portatrice di svantaggi, sul territorio e ad ogni altra iniziativa innovativa, utile per la comunità.

La Fondazione ispira il proprio operato a principi psico-pedagogici e sociali, innovativi, nel rispetto delle leggi e disposizioni che regolano il funzionamento della scuola.

Art. 5. La Fondazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:

- a) gestisce la scuola materna nel rispetto delle normative vigenti;
- b) attiva le iniziative educative, assistenziali e ricreative a favore dei bambini e bambine in età prescolare (quali eventualmente un asilo nido integrato).
- c) promuove forme di partecipazione dei genitori e della intera cittadinanza;
- d) costituisce, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento apposito;
- e) partecipa a congressi, seminari e incontri in cui si dibattano problemi inerenti tematiche educative;
- f) cura l'edizione di stampe periodiche e non;
- g) effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può aderire ad enti e federazioni di cui condivide finalità e metodi e sottoscrivere patti e accordi con altri istituti del territorio.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 7. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione (CDA);
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio.

Ai revisori dei conti iscritti all'albo potrà essere retribuita la prestazione professionale fornita.

Consiglio di Amministrazione

Art. 8. Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è costituito da 7 membri nominati

come segue:

- a) Il presidente e 4 membri, di cui due in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale di Malnate;
- b) Un rappresentante dei genitori nominato dall'Assemblea dei genitori i cui figli frequentano la scuola materna;
- c) Un rappresentante dell'associazione "Amici della Scuola Materna" di Malnate o, in caso la stessa dovesse estinguersi, un rappresentante nominato dalle organizzazioni di volontariato sociale esistenti sul territorio comunale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I rappresentanti dei genitori e dell'associazione restano in carica soltanto finché ne hanno titolo.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti a cura del soggetto che li ha nominati.

Qualora venisse meno la maggioranza del CDA, lo stesso si intende decaduto.

Art. 9. Il CDA nomina fra i suoi componenti, con la stessa durata in carica del consiglio stesso:

- a) il Vice Presidente con funzioni vicarie
- b) il Tesoriere;

Il CDA nomina inoltre:

- c) il Segretario della Scuola;
- d) il Coordinatore della scuola.

Questi ultimi partecipano al CDA con voto consultivo e non deliberativo sugli argomenti di loro competenza.

Art. 10. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità:

- a) consiglieri ed assessori comunali in carica;
- b) amministratori e personale delle imprese con le quali la Fondazione intrattiene rapporti commerciali o patrimoniali;

c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla loro carica e vengono sostituiti dall'ente o dall'organo cui spetta per statuto, la nomina.

Art. 11. Il CDA è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta **da almeno tre consiglieri** o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto, da recapitarsi a domicilio dei consiglieri, almeno 5 giorni prima della riunione. In via d'urgenza, il CDA può essere convocato con preavviso di sole 24 ore.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a **maggioranza assoluta dei presenti**. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone.

Art. 12. Di ogni seduta deve essere redatto regolare verbale, di norma a cura del segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una breve sintesi delle proprie dichiarazioni rilasciate in sede di discussione. Il verbale della seduta precedente verrà letto ed approvato all'inizio di ogni nuova seduta e quindi trascritto sull'apposito libro, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13. Il CDA è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo il CDA:

- a) elegge nel proprio seno il Vice Presidente e il Tesoriere;
- b) revoca, per fondati motivi il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina il Segretario e il Coordinatore della scuola;
- d) accetta o respinge le dimissioni dei consiglieri;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) approva il regolamento per il funzionamento della scuola materna ed ogni altro eventuale regolamento;
- g) delibera in ordine alla sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) accetta donazioni e lasciti;

- j) modifica lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- k) Delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- l) assume e licenzia i prestatori di lavoro, fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni, secondo i contratti nazionali di categorie;
- m) approva i contratti per le forniture di beni e servizi;

Art. 14. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il presidente richiede agli enti e agli organismi competenti la designazione dei propri rappresentanti per procedere al rinnovo. Il Consiglio scaduto resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo insediamento di quello nuovo e sino a che sia stata designata la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente

Art. 15. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Fondazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri al vice-presidente, al tesoriere o ad altri consiglieri con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CDA. Qualora il CDA, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente risponde personalmente degli stessi.

Il Presidente convoca e presiede il CDA. Redige inoltre la relazione morale che accompagna il bilancio sociale e la sottopone al Consiglio per l'approvazione.

Il Vice-Presidente

Art. 16. Il Vice Presidente assume le attribuzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Se dovesse risultare anch'egli assente le funzioni presidenziali sono assunte dal consigliere più anziano.

Il Tesoriere

Art. 17. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Redige i bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal CDA.

Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal CDA.

Il Segretario della Scuola

Art. 18. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio, che trascrive sugli appositi registri. Egli svolge tutte le incombenze amministrative assegnategli dal Consiglio di Amministrazione. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Il Coordinatore della scuola

Art. 19. Il Coordinatore della scuola è persona nominata dal CDA in possesso di caratteristiche professionali specifiche. È responsabile dell'andamento educativo della scuola materna e delle altre attività poste in essere dalla Fondazione. A titolo esemplificativo esplica le seguenti mansioni:

- a) coordina l'attività didattica ed educativa;
- b) esercita sorveglianza sul personale;
- c) cura e gestisce le attrezzature ed il materiale didattico della Scuola Materna;
- d) redige annualmente una relazione sull'andamento della scuola da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Per gravi motivi può essere revocato dal CDA in qualsiasi momento.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 20. Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri nominati:

- a) il Presidente, dal Consiglio Comunale di Malnate, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
- b) due ulteriori componenti tra persone di comprovata competenza e professionalità, nominati dall'assemblea dei genitori della Scuola e dell'Associazione "Amici della "Scuola Materna di Malnate, già Umberto 1°".

Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21. Il Collegio dei Revisori, trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta al CDA una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il CDA deve approvare annualmente, entro il **30 aprile**, la relazione morale, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

In questa materia il CDA delibera sentita la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) rette e tariffe dovute per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività connesse a quelle istituzionali;

- g) proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali;
- h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga alla Fondazione.

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo per la realizzazione di attività istituzionali.

Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni

Art. 26. La Fondazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione, dedotte le passività, verrà devoluto al Comune di Malnate che lo utilizzerà per finalità socio-educative.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15/07/2003

**STATUTO APPROVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON DELIBERA N° VII/15759 DEL 23/12/2003**